



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2008

Modifica all'articolo 32 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente le modalità di accesso, per la categoria dei farmacisti, ai concorsi pubblici per il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sono disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484, recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Tale regolamento all'articolo 5 prevede, tra i requisiti richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il personale dirigenziale farmacista di secondo livello nel Servizio sanitario nazionale, una anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero una anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

Per quanto concerne invece le modalità di accesso, per la categoria dei farmacisti, al concorso pubblico per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, queste sono disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che all'articolo 32, comma 1, lettera b), prevede quali requisiti specifici di ammissione al concorso la sola specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla luce della normativa attualmente in vigore, dunque, un farmacista comunale può partecipare ad un concorso di farmacista

di primo livello solo se è in possesso di una specializzazione in farmacia ospedaliera: specializzazione questa che non è richiesta ai fini della partecipazione ad un concorso di farmacista di secondo livello.

In tale ultima ipotesi infatti occorre avere il requisito dell'anzianità di servizio di dieci anni maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali.

Per queste ragioni il presente disegno di legge, intende porre rimedio ad una situazione di evidente disparità di trattamento, che penalizza fortemente la categoria dei farmacisti comunali, attraverso una modifica ed integrazione del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, che contempra tra i requisiti per l'ammissione al concorso per farmacista dirigente di primo livello anche l'anzianità di servizio, maturata presso le farmacie di amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali.

Si vuole infine ribadire come l'accesso nella pubblica amministrazione tramite concorso pubblico rappresenti un precetto costituzionale imprescindibile, che va tutelato e valorizzato anche attraverso la scelta di procedure di selezione concorsuali che siano uniformi e che consentano a tutti di poter concorrere a pari merito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 32, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero un'anzianità di servizio di dieci anni presso farmacie di amministrazioni pubbliche, ivi comprese le farmacie comunali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali;».

